

DELIBERA N. 107/25/CSP

ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GESTIONE EMITTENTI PRIVATE S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO "TELESVEVA") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 43, COMMA 1, LETT. G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208

(CONTESTAZIONE C.R.C. PUGLIA N. 3/2025 - PROC. 15/25/SM-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 ottobre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva", convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato":



VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (di seguito, "Regolamento"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni" come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'Allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori";

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTA la legge regionale n. 3 del 28 febbraio 2000, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Puglia;

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Co.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS, del 14 dicembre 2022;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro del 14 dicembre 2022, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al Co.RE.COM. Puglia le funzioni di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità;" ed inoltre che "l'attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura, secondo le disposizioni normative



e le modalità contenute nelle linee guida e negli indirizzi stabiliti dall'Autorità con apposito manuale di procedure operative";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Co.Re.Com. Puglia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità - a seguito di segnalazione inoltrata da quest'ultima in data 8 aprile 2025 e dopo aver provveduto ad effettuare, nell'ambito del monitoraggio campionario, il sorteggio delle emittenti televisive da monitorare nelle 4 macroaree, tra cui "Telesveva", individuando il periodo oggetto di monitoraggio dal 23 febbraio al 1^ marzo c.a. - accertava la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto Contestazione n. 3/2025 del 14 maggio 2025, contestava alla società Gestione Emittenti Private s.r.l. con sede in Strada Provinciale Andria-Trani km 0,400 – 76123 Andria (BT), titolare di detto servizio, la presunta violazione dell'articolo 43, comma 1 lett. g) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 per aver trasmesso su "Telesveva" nel periodo sottoposto a monitoraggio gli spot pubblicitari "Il Pomo d'Oro", nei quali si rileva l'impiego di minori al fine di promuovere l'attività commerciale legata alla compravendita di oro.

2. Deduzioni della società

Il CO.RE.COM. Puglia ha precisato che la predetta società ha rappresentato la propria posizione nelle memorie difensive acquisite agli atti d'ufficio con prot. n. 20250011494 del 29 maggio 2025 recante eccezioni preliminari ed eccezioni di merito.

Tra le eccezioni preliminari la parte contesta la genericità, la violazione del dovere di motivazione della contestazione e dei termini procedimentali. Nel merito, ribadendo la genericità della contestazione, sottolinea come "dalla lettura del testo si dovrebbe evincere che qualunque presenza minorile in uno spot pubblicitario comporterebbe di per sé l'integrazione di una violazione, senza che venga specificata o argomentata la norma effettivamente violata o il concreto elemento di illecito riscontrato". A questo riguardo, evidenzia "come la contestazione non offra alcuna indicazione precisa e puntuale degli elementi costitutivi della presunta violazione, configurando una violazione del principio di tassatività e del dovere di motivazione, principi fondamentali sanciti dalla giurisprudenza amministrativa". Chiarisce altresì come "il Consiglio di Stato abbia chiarito che la mera presenza di minori nello spot non integri automaticamente la violazione se manca la dimostrazione del concreto pericolo" e abbia ritenuto "illegittimo il provvedimento sanzionatorio dell'Agcom allorquando non si evidenziava in maniera adeguata le ragioni per le quali il programma trasmesso sarebbe nocivo per lo sviluppo psichico o morale dei minori". Inoltre, dichiara che lo spot non contiene alcun invito all'acquisto rivolto ai minori, il bambino protagonista dello spot non è coinvolto in situazioni pericolose di alcun genere, non viene utilizzato per



richieste di denaro né si abusa della sua presenza per esortare all'acquisto di beni o servizi. Per tali motivazioni, chiede l'archiviazione del procedimento per infondatezza dei fatti contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Co.Re.com. Puglia, con delibera Corecom n. 74 del 23 giugno 2025, pervenuta in Agcom con i relativi allegati con note prot. 0157317 del 24 giugno 2025, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 43, comma 1, *lett. g)* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in quanto ritiene che, pur in presenza di elementi attenuanti (liberatorie dei genitori, produzione dello spot da parte di terzi), la ratio della norma sia la tutela generale del minore nel contesto pubblicitario, senza distinzione tra 'minore destinatario' e 'minore autore'. La compravendita di oro appare incongrua rispetto all'immagine di un minore e il consenso genitoriale, sebbene necessario, non è elemento sufficiente per legittimare ogni tipo di partecipazione dei minori a comunicazioni commerciali".

Ad esito della visione delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, non si ritiene meritevole di accoglimento la proposta del Co.RE.COM. Puglia. La pubblicità in esame non è suscettibile di arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori, non risultando in violazione delle disposizioni di cui all'art. 43 comma 1, lett. g) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE". A tal riguardo, va evidenziato che, ai fini dell'integrazione della violazione contestata, occorre l'accertamento della effettiva esposizione a pericolo del bene tutelato dalla norma desumibile da specifiche e rilevanti circostanze concretamente occorse, che non si rilevano nel caso di specie. Infatti, le comunicazioni commerciali audiovisive contestate non esortano i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggia a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfrutta la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostra senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Gestione Emittenti Private S.r.l. per la presunta violazione dell'art. 43 comma 1, *lett. g)* del Testo unico;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;



DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento avviato nei confronti della società Gestione Emittenti Private S.r.l per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità. Roma, 7 ottobre 2025

> IL PRESIDENTE Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Giovanni Santella